

DDL n. 1136

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Al fine di assicurare un elevato livello di protezione dei minori, le disposizioni della presente legge si applicano agli utenti dei servizi di media sociale online minori di quindici anni.

Art. 2

(Disposizioni per il divieto ai minori di accesso ai servizi di media sociale e alle piattaforme di condivisione di video)

1. Conformemente a quanto previsto dall'art. 2-quinquies del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dall'art. 4 della presente legge, l'accesso dei minori ai servizi di media sociale e alle piattaforme di condivisione di video, come definiti, rispettivamente, dall'articolo 2, paragrafo 7) del Regolamento (UE) 2022/1925 e dall'art. 3, comma 1, lett. c) e c bis del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 è consentito ai soggetti di età superiore ai quindici anni, la cui verifica dell'età si rimanda a ciascun fornitore di servizi, di cui all'art.1 della presente legge, con le modalità che vorrà adottare tenuto conto dei futuri portafogli d'identità digitale europei (Eudi) nonché della prevista adozione degli orientamenti emanati dalla Commissione europea, in linea con i dettami del Regolamento (UE) 2022/2065, con particolare riguardo all'articolo 28.

Art. 3

(Validità dei contratti per i servizi della società dell'informazione e vigilanza)

1. I contratti relativi agli account già creati e detenuti da minori di quindici anni con i fornitori di cui all'articolo 2 devono essere adeguati alle stesse condizioni ivi previste e nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. I contratti con i fornitori di cui all'art. 2, conclusi da minori di quindici anni, ove non adeguati alle prescrizioni contenute nella presente norma entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore, sono nulli e non possono rappresentare idonea base giuridica per il trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

3. Il Garante per la protezione dei dati personali nei casi di violazione da parte dei fornitori di cui al presente articolo provvede a irrogare le sanzioni previste

dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

4. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione del precedente articolo 2 e, interviene secondo le modalità previste dall'articolo 15 del decreto legge 15 settembre 2023, n. 123, con particolare riguardo alle disposizioni degli articoli 57, 58, 59, 60 e 85 del Regolamento (UE) 2022/2065.

Art. 4

(Consenso del minore)

1. All'articolo 2-quinquies del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la parola: "quattordici", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "quindici".

Art. 5

(Disciplina dell'attività promozionale svolta in rete dai minori)

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento, definisce delle linee guida in materia di *influencer* di età inferiore a quindici anni. Le linee guida devono includere un quadro definitorio, le misure necessarie a garantire il rispetto dei principi di trasparenza e della correttezza dell'informazione, la disciplina in materia di tutela dei minori coinvolti e dei diritti fondamentali della persona, le disposizioni in materia di comunicazioni commerciali e di *product placement* volte a rendere trasparenti al pubblico le finalità promozionali eventualmente perseguite, come stabilito dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208.

2. La diffusione, non occasionale, dell'immagine di minori di quindici anni attraverso un servizio di media sociale, ove il minore è il soggetto principale, deve essere autorizzata da chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore o ne è tutore, nonché dall'Ispettorato territoriale del lavoro competente. L'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni stabilisce, all'interno delle linee guida di cui al comma 1 i parametri in base ai quali è necessaria l'autorizzazione di cui al primo periodo e la quantificazione delle entrate dirette e indirette oltre la quale le entrate percepite a partire dalla data di superamento di tale soglia sono versate su un conto corrente intestato al minore protagonista dei contenuti.

3. Con l'autorizzazione di cui al comma 2, l'Ispettorato territoriale del lavoro competente, ove ne ricorrano i presupposti, stabilisce:

- a. i tempi e la durata massima di impiego del minore per la realizzazione dei contenuti di cui al comma 1;
 - b. le misure da adottare da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale sui minori per limitare i rischi, in particolare psicologici, legati alla diffusione dei contenuti di cui al comma 1;
 - c. le misure necessarie per consentire la regolare e proficua attività scolastica nonché la relativa frequenza obbligatoria da parte del minore.
4. Le entrate del conto corrente, di cui al comma 2, intestato al minore protagonista dei contenuti non possono essere utilizzate in nessun caso da chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore. In deroga al primo periodo le predette entrate possono essere utilizzate nell'esclusivo interesse del minore, previa autorizzazione del giudice tutelare presso il tribunale ordinario competente o del tribunale dei minorenni.
5. L'investitore pubblicitario che richiede l'inserimento di un proprio prodotto o servizio in un contenuto il cui soggetto principale è un minore di quindici anni, destinato a essere diffuso su una piattaforma di cui all'articolo 2, verifica il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo ed effettua il pagamento della somma corrispettiva, e di qualsiasi altro importo di denaro a qualsivoglia titolo, esclusivamente sul conto corrente di cui al comma 2.
6. L'inosservanza da parte dei soggetti di cui al presente articolo degli obblighi ivi previsti è punita ai sensi dell'articolo 26 della legge 17 ottobre 1967, n. 977.

Art. 6

(Misure per il rafforzamento della sicurezza dei minori in ambito digitale)

1. Con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero dell'istruzione e del merito, sentiti l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Ministero delle Imprese e del made in Italy, sono stabilite le modalità di attuazione per promuovere annualmente campagne volte al rafforzamento dell'alfabetizzazione digitale e mediatica dei minori, della diffusione e dell'utilizzo degli strumenti di controllo parentale, nonché campagne di informazione sull'uso consapevole della rete e sui rischi connessi destinate ai minori e ai soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale e modalità per consentire ai minori l'attivazione immediata di comunicazione con i numeri di emergenza, avviando anche iniziative in stretta e proficua collaborazione con i fornitori dei servizi di media sociale online.